



TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE IV LAVORO, 1°GRADO

Il Giudice Dott. Donatella Casari, letti gli atti e sciogliendo la riserva, ha emesso il seguente

DECRETO

nel procedimento n°227241/2006 ex art.28 L.300/70



INTENTATO DA

RDB PUBBLICO IMPIEGO, in persona del coordinatore per la Regione Lazio, elettivamente domiciliato in Roma, Via Lucrezio Caro n°38, presso lo studio dell'Avv. Antonino Peraino che lo rappresenta e difende per mandato rilasciato a margine del ricorso;

NEI CONFRONTI DI

CROCE ROSSA ITALANA, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la medesima domiciliata in Via dei Portoghesi n°12;

Ha agito in giudizio RDB Pubblico Impiego in persona del coordinatore Regionale.

Ha sollevato la resistente eccezione di difetto di legittimazione attiva non essendo la struttura regionale la più periferica, dovendosi individuare quest'ultima quanto meno in quella provinciale se non in quella aziendale.

Prodotto al fascicolo lo statuto del sindacato resistente risulta che non vi sono articolazioni provinciali mentre è prevista l'articolazione aziendale. Occorre per altro rilevare che nell'ambito aziendale (vedi punto F art.9 dello Statuto) non è prevista alcuna organizzazione interna né sono individuate cariche o demandati compiti di rappresentanza esterna all'azienda. Sentito un informatore il medesimo ha confermato l'insussistenza di una struttura organizzata a livello aziendale precisando che il coordinamento dei lavoratori iscritti al sindacato presso la sede di Roma della resistente viene operato da membro del coordinamento regionale.

Atteso quanto sopra si ritiene il coordinamento Regionale struttura vicinior.

L'eccezione deve quindi essere senz'altro rigettata.

Passando all'esame del merito, lamenta il sindacato istante l'antisindacalità dei seguenti comportamenti della resistente:

- a) l'aver omesso la convocazione di RDB al fine di avviare la negoziazione integrativa per la stipula, sulla base di apposito protocollo di intesa, del regolamento di servizio di cui all'art.3 comma 1 dell'Accordo sui Servizi Pubblici Essenziali del 13.3.2002.
- b) l'aver disposto la sostituzione di personale scioperante con personale non dipendente.

In merito al punto a) dispone l'art.3 dell'Accordo sui Servizi Pubblici Essenziali del 13.3.2002 che i criteri e le modalità da seguire per la individuazione delle categorie e dei profili professionali addetti ai servizi minimi essenziali nonché la determinazione dei contingenti del personale da esonerare dallo sciopero per garantire la continuità delle prestazioni indispensabili devono essere definiti "mediante regolamenti di servizi aziendali adottati sulla base di appositi protocolli d'intesa stipulati in sede di negoziazione integrativa di ente, tra gli enti stessi e le organizzazioni sindacali rappresentative in quanto ammesse alle trattative nazionali".

Indiscusso tra le parti che non vi è stata sino ad ora alcuna contrattazione in sede di negoziazione integrativa di ente volta all'emanazione dei regolamenti di servizi aziendali.

In atti parte istante ha prodotto quali doc.2 e 3 comunicazioni rispettivamente del 3 e 5 ottobre 2006 dirette alla resistente volte a sollecitare la convocazione delle organizzazioni sindacali per definire i contingenti di personale da destinare ai servizi pubblici essenziali.

Croce Rossa Italiana non ha contestato che a tali sollecitazioni non è seguita alcuna convocazione rilevando l'insussistenza di un termine per l'adozione di detti protocolli, l'insussistenza sino ad ora delle necessarie "condizioni e convergenze" in sede nazionale, l'esistenza comunque dell'obbligo, in assenza di protocolli, di mantenere invariato il numero e le categorie di personale che effettua servizio di pronto soccorso o trasporto infermi.

Osserva l'Ufficio che la circostanza che i protocolli d'intesa debbano essere stipulati in sede di negoziazione integrativa di ente non esclude che una sollecitazione ad un tavolo di trattative possa provenire da struttura regionale del sindacato. Si rileva inoltre che l'inesistenza di "condizioni e convergenze" avrebbe potuto essere dedotta esclusivamente a trattativa quanto meno tentata e non nel caso di specie ove non vi è stato alcun invito ad incontrarsi. Né la circostanza che non sia previsto un termine preciso per l'adozione dei protocolli in questione autorizza Croce Rossa Italiana ad ignorare le sollecitazioni

provenienti dal sindacato a dare attuazione, ad oltre tre anni e mezzo dalla sigla dell'Accordo sui Servizi Pubblici Essenziali, a quanto nel medesimo previsto. Ciò tenuto altresì conto che la disciplina transitoria prevista dal comma 4 del medesimo art.3 garantisce, in assenza di regolamenti, il mantenimento dei servizi pubblici essenziali attraverso i contingenti già individuati dalla contrattazione decentrata precedente, evidentemente sempre meno aderente con il passare degli anni alle mutevoli esigenze dell'utenza ed al divenire della realtà aziendale.

A quanto sopra consegue la dichiarazione di antisindacalità del comportamento tenuto dalla Croce Rossa Italiana dopo la sollecitazione ricevuta dal sindacato resistente di omessa convocazione delle OO.SS. al fine di avviare la negoziazione integrativa per la stipula, sulla base di apposito protocollo d'intesa, del regolamento di servizio di cui all'art.3 comma 1 dell'Accordo sui Servizi Pubblici Essenziali del 13.3.2002

In merito al punto b) osserva il Tribunale quanto segue:

Nel sistema delineato dalla L.12 giugno 1990 n.146, sono previsti alcuni meccanismi, nell'intento di contemperare il diritto di sciopero con la posizione degli utenti dei servizi pubblici. In primo luogo i contratti collettivi del settore possono predisporre la regolamentazione dello sciopero, in modo da assicurare le prestazioni indispensabili, che devono essere assicurate (art. 2); nel caso di mancato accordo, su richiesta di una delle organizzazioni sindacali, che hanno partecipato alla trattativa, ovvero dei prestatori di lavoro dipendenti dall'azienda o amministrazione erogatrice dei servizi, od in mancanza di sua iniziativa, la Commissione di garanzia può promuovere una consultazione tra i lavoratori interessati dalle clausole, sulle quali si registra un dissenso; infine la Commissione stessa, sia nel caso in cui persista il disaccordo tra le organizzazioni sindacali, sia nel caso in cui ritenga non adeguate le clausole convenute, formula una propria proposta (art. 14). Accanto a questi strumenti di regolamentazione è prevista la possibilità di un intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri o di un Ministro da lui delegato ovvero, se si tratta di uno sciopero a rilevanza locale, del Prefetto (o il corrispondente organo nelle regioni a statuto speciale), i quali, dopo un tentativo di conciliazione da svolgersi in tempi brevi, invitano le parti ad attenersi alla proposta eventualmente formulata dalla Commissione di garanzia od, in mancanza, intervengono con una ordinanza motivata di precettazione, in modo da assicurare i diritti della persona costituzionalmente garantiti (art. 8).

Dall'insieme della disciplina, come sopra sintetizzata, emerge con chiarezza che, quando non sia raggiunto l'accordo tra le parti contrapposte, è consentito un intervento della pubblica autorità, senza che vi sia spazio perché il datore di lavoro assuma una sua iniziativa volta a contrastare in altro modo, come nel caso di ricorso a lavoratori esterni, gli effetti dell'esercizio del diritto di sciopero.

Ha in proposito osservato la Cassazione con pronuncia n°6193\1998 che se il legislatore del 1990 avesse voluto considerare legittima una iniziativa del genere, tenuto conto dei problemi che un tale modo di far fronte alle conseguenze dell'astensione dal lavoro si erano già posti in precedenza (cfr. per le contrastanti soluzioni, da un lato, Cass. 13 marzo 1986 n.1701 e, sia pure con una diversa prospettazione, 29 novembre 1991 n. 12822 e, dall'altro, Cass. 16 novembre 1987 n.8401), non avrebbe mancato di disciplinare questa materia. In altre parole, nel sistema delineato dalla legge 146 per i servizi pubblici essenziali, fermo in ogni caso il potere di avvalersi del personale non scioperante, è da escludere che il datore di lavoro possa sottrarsi al tentativo di intesa con le parti contrapposte, all'iniziativa della Commissione di garanzia e, da ultimo, all'intervento del Presidente del Consiglio o del Prefetto ed alla eventuale precettazione.

In questo contesto il giudice di legittimità ha quindi concluso che deve negarsi che al datore di lavoro, in mancanza di accordi sul modo di assicurare i servizi essenziali, sia consentito di assumere condotte diverse da quelle dirette in ultima analisi a sollecitare quell'intervento della pubblica autorità.

Croce Rossa Italiana ha per altro prospettato una situazione di necessità improvvisa costituita dalla circostanza di essere stata avvisata del proclamato sciopero del 6.10.2006 solo in data 3.10.2006 e di aver proceduto alla sostituzione di lavoratore scioperante con personale esterno in situazione di grave carenza di organico.

Ha precisato il giudice di legittimità che in linea di principio, di fronte ad emergenze improvvise ed imprevedibili, in presenza delle quali, per l'astensione dal lavoro, si verrebbe a produrre un pericolo imminente per i diritti fondamentali dei cittadini, possa anche configurarsi uno stato di necessità tale da scriminare una iniziativa datoriale, in un contesto di normalità oggettivamente lesiva del diritto di sciopero (Cass. n°6193\1998).

Non ritiene per altro l'Ufficio che questo sia il caso di specie.

Se è vero infatti che lo sciopero è stato tardivamente comunicato alla Croce Rossa Italiana (e che la proclamazione di sciopero dovesse avere quale destinatario diretto la datrice di lavoro risulta confermato dalla pronuncia della Commissione di Garanzia da ultimo prodotta al fascicolo oltre che dall'impianto della disciplina di cui alla L.146/1990), è

altrettanto vero che la resistente ha trovato modo e tempo per organizzare la sostituzione del personale scioperante così da assicurare il servizio minimo essenziale contattando medico esterno e stipulando contratto di prestazione libero professionale. Né è stato dedotto dalla resistente che la sostituzione in turno con personale interno avrebbe richiesto tempi maggiori per la sua organizzazione.

Rimarrebbe la scriminante costituita dalla dedotta impossibilità di adibire altri lavoratori già dipendenti di CRI alla sostituzione dei colleghi scioperanti per carenza di organico.

Occorre per altro osservare che sul punto la resistente nulla ha chiesto di provare né la documentazione agli atti è idonea a suffragare tale affermazione il cui contenuto, per altro, è stato espressamente contestato dal sindacato ricorrente in sede di note.

Ne consegue l'accoglimento del ricorso anche in relazione a tale comportamento.

Le spese di lite, liquidate come sotto, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Dichiara l'antisindacalità del comportamento con il quale la Croce Rossa Italiana in occasione dello sciopero del 6.10.2006 ha disposto la sostituzione di personale scioperante con personale non dipendente e ordina alla ricorrente di astenersi in futuro da tale comportamento;

dichiara l'antisindacalità del comportamento con il quale la Croce Rossa Italiana a fronte di espressa sollecitazione del 3.10.2006 da parte di RDB Pubblico Impiego, ha omesso di convocare le OO.SS. per avviare la negoziazione integrativa di ente al fine di adottare, sulla base di protocolli d'intesa, i regolamenti di servizio aziendali di cui all'art.3 comma 1 Accordo sui Servizi Pubblici Essenziali e sulle Procedure di Raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del 13.3.2002 e ordina alla medesima di provvedervi;

condanna CRI al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi €1.300,00 di cui €780,00 per onorari.

Roma, il 7.2.2007

Il Giudice

Dott. Donatella Casari


